

Assistente alla Vigilanza e accoglienza negli Uffici, Istituti e Luoghi della cultura afferenti i beni archeologici

INTRODUZIONE

□ Definizione di ‘bene culturale’

Il riconoscimento e la definizione di ciò che comunemente indichiamo come **bene culturale** è regolamentata attraverso alcuni articoli del **Decreto legislativo 42/2004**, il cosiddetto **CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO**

- **Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, con tutte le sue successive modifiche e/o integrazioni** (Decreti Legislativi nn. 156 e 157 del 24 marzo 2006, Decreti Legislativi nn. 62 e 63 del 26 marzo 2008 e, da ultimo, dall’art. 4-*quinquies* del Decreto Legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 agosto 2008, n. 129).

In sintesi:

⇒ **All’articolo 2 del codice**, si introduce il concetto di “**patrimonio culturale**” costituito a sua volta dai **beni culturali** e dai **beni paesaggistici**, ben distinti tra loro nei successivi commi 2 e 3.

Sono considerati:

- **BENI CULTURALI** *le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.*
- **BENI PAESAGGISTICI** *gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.*

⇒ **All’articolo 10, comma 1, il concetto di bene culturale** (le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico) **viene definito in rapporto non alla natura ma al possesso dello stesso bene**: si stabilisce infatti che la proprietà del bene culturale, in precedenza definito, è riferibile

- allo Stato
- alle regioni
- agli enti pubblici territoriali
- nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti

⇒ **All’articolo 10, comma 2, viene chiarito** che **sono inoltre beni culturali:**

- a) **le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi**
- b) **gli archivi e i singoli documenti**
- c) **le raccolte librerie delle biblioteche ...**

⇒ **All'articolo 10, comma 3, viene precisato che sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la 'dichiarazione dell'interesse culturale' (art. 13):**

- a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
- b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
- c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
- d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, *della scienza, della tecnica, dell'industria* e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
- e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, *che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano* come complesso un eccezionale interesse (...).

⇒ **All'articolo 10, comma 4, viene specificato che**

sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):

- a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
- b) le cose di interesse numismatico *che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio (...)*;
- c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;
- d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;
- e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;
- f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
- g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
- h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
- i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
- l) *le* architettura rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.

⇒ **All'articolo 11, vengono individuati**

i Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela, oltre quelli già citati nell'articolo 10.

Si tratta di:

- **affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli** ed altri ornamenti decorativi di edifici esposti o non alla pubblica vista (il divieto di rimuoverli senza l'autorizzazione del Soprintendente è sancito dall'art. 50)
- **studi d'artista** (il divieto di cambiare destinazione d'uso a questi ambienti, qualora siano stati sedi di studi artistici, è sancito dall'art. 51)
- **aree pubbliche** (aventi valore archeologico, storico, artistico e *paesaggistico* nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio - art. 52)

- **opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni** (a termini degli articoli 64 e 65, comma 4)
- **opere d'architettura contemporanea** di particolare valore artistico,
- **fotografie** (negativi e matrici), **gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive** o di sequenze di immagini in movimento, **le documentazioni di manifestazioni od eventi di particolare interesse**, sonore o verbali, realizzate oltre 25 anni fa
- **mezzi di trasporto** aventi più di 75 anni
- **beni e gli strumenti interessanti** per la storia della scienza e della tecnica aventi più di 50 anni
- **vestigia del patrimonio storico della Prima guerra mondiale**

□ Definizione di 'Istituti e luoghi della cultura'

⇒ L'articolo 101 del Codice, definisce **Istituti e luoghi della cultura** i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.

⇒ L'articolo specifica, inoltre, che si intende per:

- **museo**, una struttura permanente che acquisisce, *cataloga*, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio
- **biblioteca**, una struttura permanente che raccoglie, *cataloga* e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio
- **archivio**, una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca
- **area archeologica**, un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica
- **parco archeologico**, un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologico-giche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto
- **complesso monumentale**, un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica

⇒ Pertanto, **i luoghi di cultura SE APPARTENGONO A SOGGETTI PUBBLICI sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico**

⇒ mentre, **le strutture espositive e di consultazione nonché i 'luoghi di cultura' appena descritti, SE APPARTENGONO A SOGGETTI PRIVATI E SONO APERTI AL PUBBLICO espletano un servizio privato di utilità sociale**

➤ Comunque, in base all'articolo 103 del Codice, **l'accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici della cultura può essere gratuito o a pagamento**

UFFICI, ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA AFFERENTI I BENI ARCHEOLOGICI

□ Aree archeologiche

Premessa


- Da un punto di vista meramente museologico, **i monumenti e le aree archeologiche non sono propriamente dei musei**. All'interno dei monumenti e delle aree archeologiche possono trovare posto delle collezioni (frutto dei lavori di scavo o raccolte di oggetti erratici) gestite in forma di museo, ma **generalmente manca il costante intento collezionistico che, viceversa, è alla radice stessa del concetto di museo come istituto**.
- **Con il termine museo** si vuole indicare una struttura permanente che acquisisce, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio.
 - **Un parco archeologico** ha dunque la caratteristica di non essere necessariamente circoscrivibile ad un'unica area ma di poter comprendere in sé più aree archeologiche, tra loro collegate secondo un percorso storico e didattico.

Definizione di AREA e PARCO ARCHEOLOGICO

Il complesso dei beni nazionali di carattere archeologico è considerato, dalla legislazione italiana, nell'ambito della **legge n. 1089 del 1° giugno 1939**, poi dal Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (che ha abrogato la legge 1089) **ed ora dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42**, ossia l'attuale **CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO** (avendo abrogato, a sua volta, il D.lgs. 490/1999) - che tutela tutte le cose d'interesse artistico e storico, ossia quell'insieme di cose che potremmo definire semplicemente **bene culturale**.

→ In particolare, per oltre 60 anni, il **Capo V** della legge 1089, intitolato "*disciplina dei ritrovamenti e delle scoperte*", ha regolato nello specifico tutte le attività di tipo archeologico, **oggi trasfusi nel CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO, in particolare negli articoli 88 – 93**.

→ Inoltre, sempre nel Codice, **all'articolo 1, comma 2**, viene affermato: "la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura". Tra i vari soggetti a tutela sono le **aree archeologiche**, i **parchi archeologici** e le **zone di interesse archeologico**.

 **All'occorrenza, si vedano sul Codice gli articoli: 88, 97 e 175**; poi, gli articoli: 10, 28, 54, 90, 91, 94, 101, 129, 142, 157; ma anche: 2, 12, 44, 52, 64, 68, 137, 174, 178 e 179.

⇒ **Per area archeologica (o sito archeologico)** si intende un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica (art. 101, comma 2, lettera d), del Codice).

→ Si tratta dunque di uno spazio circoscrivibile, di estensione variabile, all'interno del quale sono presenti chiare evidenze archeologiche.

⇒ **Un parco archeologico** è, invece, un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto (art. 101, comma 2, lettera e), del Codice)).

Definizione di ZONA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

Una *zona di interesse archeologico* si differenzia nettamente dal concetto di area e di parco archeologico, poiché **identifica una porzione piuttosto estesa di territorio senza il necessario riferimento ad un monumento principale.**

- **Essa rappresenta quindi il contesto ambientale nel quale è inserito un bene archeologico**, la cui alterazione potrebbe pregiudicare una più completa conoscenza del bene stesso.
- **Il vincolo** a cui è sottoposta la zona di interesse archeologico è **soprattutto di tipo paesaggistico** e viene infatti contemplata dalla legislazione italiana, in particolare
 - dall'Art. 1, lettera m., della legge n. 431 dell'8 agosto 1985, concernente le *disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale*,
 - e dall'Art. 142, lettera m) del Codice, intitolato "Aree tutelate per legge".

In realtà, zone a interesse archeologico possono essere considerate anche quelle aree che potremmo meglio definire a **rischio archeologico**, ossia porzioni di territorio che, sulla base di ricerche storico-documentarie, geologiche e geomorfologiche e dell'esistenza di sporadiche evidenze archeologiche, possono potenzialmente conservare nel loro sottosuolo testimonianze di rilevante interesse archeologico.

LA VIGILANZA negli istituti e luoghi della cultura

□ Procedure per l'attuazione delle misure di sicurezza

Gli oggetti contenuti in un museo, biblioteca, archivio, i monumenti e le aree archeologiche sono per definizione cose o insiemi di cose a cui per consuetudine si attribuisce grande valore: simbolico-culturale e non di rado economico.

- Sempre per definizione questi **beni culturali** sono destinati alla pubblica fruizione, in quanto beni pubblici (se di proprietà pubblica) ed espletano un servizio pubblico. Invece, se di proprietà privata e sono 'fruibili' (aperti, visibili) al pubblico, espletano un servizio privato di utilità sociale; **ciò che li accomuna**, comunque, è anche il fatto che essi devono essere sorvegliati.

⇒ **I beni – generalmente - sono minacciati da cinque diverse tipologie di rischio:**

- i danni involontari e il vandalismo
- il furto
- l'incendio
- l'allagamento
- l'attentato

⇒ Non esistono sistemi infallibili per ridurre a zero tali rischi, ma esistono tuttavia delle buone procedure che possono aiutare a ridurre al minimo la portata,

- **alcune delle quali riguardano il personale destinato alla custodia e/o vigilanza**, a cui soprattutto **spetta l'azione di prevenzione** che sarà tanto più efficace quanto più verranno rispettate alcune norme basilari, ovvero, la perfetta conoscenza:

- **della topografia del museo, della biblioteca, dell'archivio**, del monumento o dell'area archeologica e in particolare dell'area in cui si sta prestando servizio o che si ha in custodia (porte, finestre, scale, ascensori, uscite di sicurezza)

- **della localizzazione degli apparecchi telefonici** e la conoscenza mnemonica di alcuni numeri di emergenza
- **della localizzazione degli impianti di sicurezza antincendio** (estintori, idranti, interruttori di sicurezza) e del loro funzionamento
- **del funzionamento dei sistemi di allarme**
- **delle procedure di evacuazione**

⇒ Nonostante gli edifici pubblici debbano essere dotati di impianti antincendio, è importante attenersi ad alcune regole base, ovvero:

- essere a conoscenza dell'ubicazione dei pulsanti di allarme e dei telefoni ed essere a conoscenza del numero per le emergenze
- essere a conoscenza dell'ubicazione degli estintori e degli idranti in dotazione al fine di favorire l'intervento dei vigili del fuoco
- conoscere l'uso degli estintori
- rispettare e far rispettare il divieto di fumare
- non creare depositi di materiali infiammabili
- tenere liberi i passaggi e le uscite di sicurezza
- **segnalare sempre ogni malfunzionamento dell'impianto elettrico e illuminotecnica**

➤ **Qualora si scopra un focolaio di incendio si dovrà agire con rapidità e calma rispettando il seguente ordine di azioni:**

- dare l'allarme
- non creare panico
- solo in un secondo tempo, senza mettere a repentaglio la propria incolumità, tentare di spegnere il focolaio seguendo le eventuali istruzioni ricevute

➤ **In caso di emergenza sanitaria rispettare la seguente procedura:**

- allontanare i curiosi
- valutare la gravità del caso
- accertarsi della presenza di medici o infermieri tra il pubblico in grado di fornire il primo soccorso
- avvisare o far avvisare tempestivamente i servizi di pronto soccorso

→ **Malgrado la conoscenza di alcune minime nozioni di pronto soccorso che possono in determinati casi salvare una vita, il personale non deve mai sostituirsi al personale medico o paramedico.**

⇒ **Tra coloro che operano all'interno di un luogo aperto al pubblico e a contatto con esso, è bene che il personale osservi alcune norme di comportamento fondamentali, ovvero:**



- il rispetto rigoroso degli orari di apertura e chiusura
- la cura nel vestire, sia che si adotti una divisa che nel caso non sia prevista
- il contegno nello svolgere le proprie funzioni
- non fumare
- non mangiare né bere in pubblico
- anche nel caso in cui si tratti di apostrofare comportamenti scorretti del pubblico, usare un tono fermo ma mai aggressivo o maleducato
- non perdere mai la calma, non avventurarsi in lunghe e inutili discussioni e all'occorrenza invitare il visitatore a rivolgersi alla direzione
- in situazioni difficili (violenza, malattia mentale, esibizionismo) evitare di intervenire da soli e chiedere aiuto ai colleghi o alle forze dell'ordine

→ Fornire, se necessario, il punto di pronto soccorso più vicino e i numeri di telefono per contattarlo





All'occorrenza si invita a leggere anche quanto riportato nelle nostre ulteriori dispense:

⇒ I servizi al pubblico in musei, aree archeologiche, archivi e biblioteche:

-  Statuti e Regolamenti: Diritti e Doveri degli Utenti
-  Cataloghi, Inventari, Repertori, e altri strumenti di ricerca

⇒ Strutture e sedi dell'Amministrazione:

-  Caratteristiche e Impianti
-  Standard minimi per l'accesso al Pubblico